

Banda larga, il digital divide e le nuove forme di discriminazione

*di Giovanna De Minico**

Le direttive telecomunicazioni 2009, la nostra legge delega di recepimento, la decisione del Consiglio costituzionale francese (2009/580) e la recentissima pronuncia del Tribunale federale spagnolo (22 settembre 2010, n. 289) si rincorrono sul tema dei diritti del cittadino e la rete.

Una rivoluzione copernicana è in atto perché le reti in fibra ottica, sostitutive del vecchio doppino in rame, e la connessione super veloce a internet consentiranno al cittadino europeo di ricevere da casa, grazie all'autostrada veloce, servizi telefonici, audiovisivi e prestazioni amministrative, dai certificati anagrafici alle tac domiciliari. Chiediamoci allora se questa rivoluzione annunciata gioverà a tutti o solo a taluni. Gli atti indicati negano al cittadino la pretesa verso lo Stato a una connessione veloce, universalmente diffusa e accessibile nel prezzo. La Commissione europea, infatti, ha affidato agli Stati la libera scelta di provvedere o meno alla connettività universale.

Quale la conseguenza? La divisione dei cittadini europei in due categorie: quelli di serie A), cui la banda larga sarà assicurata a spese del proprio Stato; e quelli di serie B), uomini e donne di paesi più deboli, ai quali sarà negata perché lo Stato non potrà pagargliela. In tal caso la banda larga da correttore delle asimmetrie sociali e territoriali funzionerà all'inverso, generando nuove disuguaglianze e dilatando il divario tra Nord e Sud d'Europa.

Né segni più incoraggianti possiamo trarre dai documenti del nostro Governo, che ha scelto una posizione di sostanziale immobilismo. La lista di ciò che il nostro Governo non ha fatto conta più omissioni che azioni: non ha investito nell'alfabetizzazione informatica; non ha previsto regole incentivanti gli investimenti degli operatori di telefonia mobile nella banda; non ha disegnato un modello unitario di intervento per compensare il divario digitale; ha sostenuto un piano di riparto delle frequenze digitali che tiene fuori gli operatori del mobile; ha congelato sul tavolo del Cipe gli 800 milioni di euro, destinati a investimenti nella rete; ha annunciato un discreto piano di e-government, che rischia di rimanere una promessa mancata in assenza di banda.

Giova ricordare che pur rimanendo nella vecchia Europa, Francia e Regno Unito hanno invece intrapreso con i rispettivi governi di centro-destra un cammino opposto a quello scelto dal nostro.

Negato il diritto alla banda, chiediamoci se al cittadino spetti almeno il diritto di navigare su internet, definito dai costituzionalisti una libertà negativa, perché rispetto a esso lo Stato si deve astenere dal fare qualunque cosa. Questo diritto ha vita stentata e non priva di incertezze.

È pur vero che una recentissima pronuncia del Tribunale federale spagnolo lo ha riconosciuto, e una decisione della Corte costituzionale francese (Décision 2009/580) sulla legge Hadopi lo ha messo al riparo dai divieti delle Autorità indipendenti. Ma a fronte di questi interventi esistono anche norme nazionali ed europee che comprimono il diritto di navigare in rete. Si pensi alla direttiva quadro sulle telecomunicazioni (140/09) che, nel riconoscere il diritto fondamentale di accedere a internet, lo espone agli atti limitativi di autorità diverse dal giudice. Qui il diritto perde la garanzia dell'effettività rappresentata dalla difesa giurisdizionale, per essere trattato al pari di una libertà economica, rimessa al bilanciamento di un'Autorità indipendente, che giudice non è.

In sintesi, da questo sovrapporsi di norme e sentenze vengono fuori un "non diritto" alla banda larga e una timida libertà di navigazione, comprimibile a piacimento dal potere pubblico. È opportuno che i regolatori europeo e nazionale invertano questa pericolosa tendenza, affermando in punto di diritto e di effettività tanto la pretesa sociale alla banda larga che la libertà di navigare senza proibizioni arbitrarie del potere politico. In tal caso, lo status del cittadino europeo si sarà arricchito di nuove libertà, necessarie per la partecipazione democratica al processo politico.

* *L'autore è professore di diritto costituzionale all'università Federico II di Napoli*